



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati

dott. Presidente estensore

dott. Consigliere

dott. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2513 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa

da

rappresentato e difeso dall'avv.

ed elettivamente domiciliato a

, presso lo studio del difensore;

appellante

contro

rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan con indirizzo PEC
federica.dalan@ordineavvocatipadova.it;

appellata

contro

appellato contumace

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2099/2021 del Tribunale di Padova

CONCLUSIONI



In via principale di merito:

- *in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei danni fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, tutti nessuno escluso, riportati dal Sig. _____ a seguito del sinistro verificatosi in data _____ (PD), prudenzialmente stimati nell'importo di euro €.46.680,00, oltre interessi al tasso di legge ordinario dal fatto al saldo, da computarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino soddisfo, ovvero alla differente somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa, ed oltre alle spese di CTP sostenute in corso di causa, e che ammontano ad €.1.000,00;*
- *condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi e delle spese di lite anche generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;*
- *rigettarsi ogni domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;*
- *annullare la condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c. nei confronti del Sig. _____, ad ogni conseguente effetto di legge, disponendo la restituzione in suo favore di quanto eventualmente versato;*
- *porre definitivamente in capo alla parte appellate le spese di CTU;*
- *ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 comma 10 D.Lvo 209/2005, ricorrendone i presupposti di legge, la comunicazione/trasmisione della sentenza all'Isvap per gli accertamenti del caso.*

In ogni caso:

- *rigettarsi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;*
- *con condanna delle spese di lite, di entrambi i gradi del processo, comprese quelle forfettarie al 15% e competenze di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, e distrazione delle stesse a favore dell'Avv.*

In via istruttoria:

- *rigettarsi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.*

Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e non ammesse con ordinanza del 27.11.2020, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per i motivi già indicati in atti.



Si insiste, inoltre, per la rinnovazione della CTU cinematica svolta nel giudizio di primo grado, per i motivi esposti. In subordine, si chiede la chiamata a chiarimenti del CTU Ing. _____, perché possa, specificare gli aspetti rimasti privi di adeguato approfondimento.

Si insiste, infine, per l'ammissione di CTU medico-legale sulla persona dell'attore al fine dell'accertamento, anche sulla base della documentazione clinica già agli atti e di ogni altro elemento utile:

- della riconducibilità causale tra il sinistro per cui è controversia causato dalla condotta colposa del Sig. _____ e la conseguente collisione tra i veicoli che ha provocato in capo all'attore le lamentate lesioni da cui sono derivati i danni di cui il Sig. _____ chiede il ristoro;*
- della natura e consistenza effettiva dei danni tutti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, patiti dal Sig. _____ in conseguenza dei fatti per cui è causa;*
- della congruità delle somme richieste dall'attore a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto del sinistro accaduto in data _____, per cui è causa.*

Per

Nel merito

Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova n. 2099/2021 pubblicata il 18.11.2021. Spese e competenze di lite rifeuse dei due gradi di giudizio.

In via istruttoria

Si contestano le istanze istruttorie avversarie reiterate nel secondo grado di giudizio, essendo le stesse del tutto inammissibili.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, datato 20 gennaio 2020, _____ conveniva in giudizio _____ e _____ esponendo che in data _____, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta lungo via _____, era rimasto coinvolto in un sinistro causato dal _____



furgone , assicurato da ,
e condotto dal proprietario , il quale lo aveva investito lungo la medesima corsia di marcia. A seguito di tale incidente egli aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno nonché la frattura composta del perone.

Chiedeva, quindi, che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti, quantificati in euro 46.680,00.

Si costituiva la sola compagnia assicuratrice, , contestando la fondatezza della domanda alla luce delle incongruenze rinvenibili nel racconto attoreo, sulla base di quanto accertato dal proprio consulente di fiducia, rilevando l'inopponibilità nei suoi confronti del modulo di constatazione amichevole redatto dalle parti coinvolte nella collisione e l'ultroneità delle dichiarazioni scritte rilasciate dal teste (indicato come teste dal e le cui dichiarazioni erano state prodotte da), non citato nell'ambito del modulo CAI e reperito solo a distanza di otto mesi dall'incidente. Evidenziava, inoltre, che il non avrebbe presumibilmente neppure potuto circolare, giacché sottoposto agli arresti domiciliari, e che era già rimasto coinvolto in altri due sinistri nel giro di soli tre anni.

Istruita la causa, il Tribunale così pronunciava:

"1) rigetta le domande attoree;

2) condanna l'attore a rifondere in favore di " le spese processuali che liquida in € 5.871,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;

3) pone le competenze di CTU a carico dell'attore;

4) condanna l'attore a pagare in favore della convenuta costituita l'importo di € 2.935,50 ex art. 96, ultimo comma, cpc".

Avverso tale decisione ha proposto appello i, sulla base dei motivi di seguito illustrati.

Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, mentre pur regolarmente citato, non è comparso ed è stato dichiarato contumace.



Come da provvedimento presidenziale del 26 aprile 2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 giugno 2023, senza termini ex art.190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.

Motivi della decisione

Con l'atto di appello chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Padova sulla base dei motivi di seguito indicati:

1) Sull'erronea ricostruzione del sinistro – errata valutazione delle risultanze

Istruttorie: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i fatti di causa facendo proprie le risultanze della CTU, omettendo di considerare le risultanze delle prove documentali e orali assunte in giudizio e aderendo acriticamente alla CTU che non era volta a ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro. Non sarebbe, poi, vero che l'appellante avesse modificato la sua versione dei fatti, trattandosi di mere imprecisioni, né sussisterebbe alcuna contraddizione tra quanto da egli dichiarato nel modulo CAI e quanto, invece, riferito in Pronto Soccorso. Peraltro, la ricostruzione del sinistro da egli offerta avrebbe trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni assunti in giudizio, non tenute in adeguato conto dal Tribunale (teste), così come la mancata risposta all'interrogatorio formale dello . Anche la CTU sarebbe incompleta essendo fondata soltanto sulle pose fotografiche fornite dal CTP di parte convenuta, che non avrebbero permesso al CTU di apprezzare il danno alla ruota posteriore della bicicletta, e non avendo considerato il danno allo specchietto destro del furgone. Peraltro, lo stesso CTU aveva dato atto della possibilità che il sinistro si fosse verificato mediante un urto, siapur lieve, e ciò dimostrerebbe la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del conducente del furgone e la successiva caduta del . Dovrebbe, infine, essere disposta dalla Corte la rinnovazione della CTU, o la chiamata a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio e ammesse le prove orali non ammesse dal Tribunale;

2) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96 ultimo co. c.p.c.:

non sussisterebbe nessuna malafede in capo al , non avendo egli modificato la versione dei fatti proposta, e avendo lo stesso CTU dato atto della



possibile verifica di un "urto a tamponare" da parte del furgone che poteva aver provocato la caduta del [redacted] dalla bicicletta.

In ordine alle sopra menzionate doglianze, ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato e debba essere rigettato.

Infondato è il primo motivo di impugnazione in quanto la sentenza di primo grado non presenta alcun vizio e/o carenza di motivazione avendo il Tribunale correttamente esaminato e valutato sia le testimonianze rese, sia la consulenza tecnica di ufficio.

In particolare, le circostanze riferite dal teste [redacted] sono state puntualmente riportate nella sentenza impugnata ma si sono rilevate totalmente inconsistenti al fine di supportare la domanda attorea. Infatti, il [redacted] che nelle dichiarazioni prodotte dalla convenuta aveva detto di avere visto che il furgone aveva investito una persona che era in bicicletta, in sede testimoniale ha reso una ben diversa dichiarazione, affermando di non avere visto l'urto tra i due veicoli, tanto da non essere in grado di dire in che punto il furgone avesse urtato la bicicletta.

Pertanto, al di là della circostanza che il [redacted] non era stato citato nell'ambito del modulo CAI ed era stato reperito solo a distanza di otto mesi dall'incidente, le dichiarazioni di detto teste appaiono irrilevanti, non avendo egli assistito al presunto urto. Deve, inoltre, rilevarsi che il [redacted] non avrebbe potuto vedere l'asserito urto, in quanto egli, alla guida del suo furgone, seguiva un'autovettura che a sua volta seguiva il furgone condotto dallo [redacted] che era ripartito in maniera rettilinea.

Priva di pregio è la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe recepito acriticamente la CTU.

Invero gli esiti della consulenza di ufficio sono stati esaminati e valutati con particolare attenzione e rigore da parte del Tribunale.

Infatti il Tribunale è andato a verificare le tre ipotesi ricostruttive, precisamente quella contenuta nel modulo CAI e nella diffida predisposta dall'Infortunistica [redacted], volta a ipotizzare un tamponamento assiale tra la parte anteriore del furgone e la ruota posteriore della bicicletta; quella ricavabile dalla testimonianza de relato dei coinvolti riportate nel doc. 5 di parte convenuta, ove si ipotizzava un



urto tangenziale tra il gomito del ciclista e lo specchio retrovisore destro del furgone; quella formulata dal CTP attoreo, che immaginava un contatto iniziale di tipo tangenziale tra la ruota posteriore della bicicletta e quella anteriore destra del furgone, seguito da un contatto tra gomito del ciclista e specchio retrovisore del furgone.

Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale appaiono corrette atteso che gli esiti d'urto riscontrati sui due veicoli e le lesioni riportate dal ciclista non risultano compatibili con nessuna delle tre dinamiche ipotizzate perché in tutte e tre le ipotesi si sarebbero dovuti riscontrare danni alla ruota posteriore della bicicletta e/o alla parte laterale destra anteriore del furgone, danni al guscio esterno dello specchio laterale del furgone, nonché lesioni al gomito sinistro del ciclista o alla coscia sinistra, come dimostrato dalle tre possibili ricostruzioni disegnate dal Tribunale (pag. 8).

L'unico esito documentato nelle fotografie è l'assenza del solo vetro dallo specchietto retrovisore esterno destro del furgone, ma tale danno non è riconducibile al sinistro, stante l'assenza di esiti di collisione sul guscio esterno e la mancata indicazione nel modulo CAI.

Occorre evidenziare che l'ipotesi formulata dal CTP attoreo si è dimostrata completamente infondata apparendo estremamente improbabile che la ruota scoperta in rapida rotazione della bicicletta non avesse lasciato tracce gommose sul paraurti del furgone.

Peraltro il CTU, proprio per verificare l'ipotesi dinamica suggerita dal CTP attoreo, ha eseguito delle prove reali di accostamento tra due veicoli analoghi a quelli coinvolti ed è giunto alla conclusione che se tale collisione si fosse verificata vi sarebbe stato un violento contatto tra la coscia sinistra del ciclista e il parafrangente anteriore destro del furgone, mentre nessun tipo di lesione o trauma veniva indicato, oltre che a carico della spalla sinistra, a carico del gomito sinistro o della coscia sinistra nel verbale di Pronto Soccorso (*Lamenta dolore agli arti inferiori in particolare a destra. Nega traumi o algie in sedi diverse*).

Non corrisponde al vero che il Tribunale avrebbe ignorato che il CTU aveva effettivamente riconosciuto come plausibile la dinamica del sinistro come descritta



dal ammettendo la possibile verifica dell'urto, così come denunciato dall'attore.

L'appellante dimentica di riportare per intero quanto scritto dall'ing. il quale si è limitato ad affermare che *"L'ipotesi maggiormente vicina a quanto indicato in CAI, è quella di un urto "a tamponare" lievissimo, con una differenza di velocità non superiore a 5 km/h, che possa aver soltanto sbilanciato o spaventato il ciclista, ma appare estremamente improbabile che la ruota scoperta in rapida rotazione della bicicletta non abbia lasciato tracce gommose sul paraurti del furgone"*.

Non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la CTU sarebbe incompleta non avendo tenuto conto del danno alla ruota posteriore della bicicletta e non avendo preso in considerazione il danno allo specchietto destro del furgone: il danno alla ruota posteriore non risulta dalle foto allegate in atti e, per quanto riguarda lo specchietto retrovisore destro del furgone, non indicato nel modulo CAI, il guscio non presenta segni di collisione. Quanto alla rottura dello specchietto non è dato sapere quando essa sia avvenuta.

Nessuna rilevanza può, poi, essere attribuita alla mancata risposta all'interrogatorio formale dello Scremin stante la differente posizione della compagnia assicuratrice al quale non sono opponibili le dichiarazioni rilasciate o meno dal proprio assicurato.

In sostanza né l'urto da tergo, né l'urto laterale hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta con conseguente infondatezza delle pretese risarcitorie del

Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.

Nella valutazione della sussistenza della condotta di mala fede o colpa grave, rilevante ai fini della condanna sanzionatoria, occorre esaminare la situazione nella quale si trovava la parte al momento in cui ha tenuto una determinata condotta e verificare se quella condotta appariva, secondo un giudizio obiettivo, parametrato in astratto su una parte dotata di normale diligenza, realmente temeraria, ossia animata da mala fede o colpa grave.



Ciò posto in punto di diritto, è condivisibile la valutazione effettuata dal Tribunale all'esito del giudizio, atteso che erano emersi elementi di fatto e di diritto che imponevano di sanzionare l'attore per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo.

Infatti, il [redacted] non solo ha offerto delle ricostruzioni dell'incidente incompatibili con gli accertati esiti d'uro, ma ha anche, nel corso del giudizio, a fronte delle contestazioni svolte da [redacted], cercato di mutare versione, anche attraverso il suggerimento di una differente dinamica ad opera del suo CTP, assolutamente non plausibile.

Le discrepanze tra le diverse versioni dei fatti esposte dal [redacted] nel corso del giudizio e i dati oggettivi rilevati nel corso del giudizio, non integrano delle mere imprecisioni, come affermato dall'appellante, ma costituiscono elementi rivelatori della palese inconsistenza dei motivi posti a sostegno della richiesta risarcitoria, indice sintomatico della colpa grave (Cass. n. 19298/2016): nell'atto di citazione il [redacted] aveva indicato il teste [redacted], dopo otto mesi dal presunto incidente, sebbene nel modulo CAI nulla fosse riportato in relazione a testimoni presenti; nel verbale di Pronto Soccorso, sempre il [redacted], aveva dichiarato essere stato urtato da un'auto, mentre quello condotto dalla [redacted] era un furgone; nel modulo CAI si parla di tamponamento, e viene indicato il punto di urto sulla ruota posteriore della bicicletta, dove, invece, come risulta chiaramente dalle fotografie in atti, non si rileva alcun danno; nel corso del giudizio l'attore ha mutato la ricostruzione del sinistro, formulando una diversa dinamica non plausibile.

Stante la soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore di [redacted]. delle spese di lite del grado che vengono liquidate, tenuto conto della non particolare difficoltà della controversia, tra valori minimi e medi, come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.

P.Q.M.



La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello principale e sull'appello incidentale avverso la sentenza n. 2099/2021 del Tribunale di Padova, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2023

Il Presidente estensore

